

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 34 DEL 22 SETTEMBRE 2023

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO**

Analisi delle diverse agevolazioni per il settore auto a favore dei soggetti che, a vario titolo, sono affetti da disabilità. Nella scheda verranno esaminate le principali disposizioni applicabili.

Pagina 7

- **DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MODELLO REDDITI 2023**

La legge di Bilancio 2023 proroga al 31.12.2025 l'agevolazione introdotta dalla "Legge di Bilancio 2022" che riguarda una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nell'anno 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Nella scheda si riepilogano le regole generali per la detrazione in esame.

Pagina 22

- **CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i principali chiarimenti utili ai controlli che CAF e professionisti abilitati devono effettuare per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022. Si riepilogano di seguito i più importanti chiarimenti inerenti agli oneri generali detraibili dal reddito.

Pagina 25

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 PER LE PMI DEL MEZZOGIORNO: INVIO DELLE DOMANDE DAL 18 OTTOBRE**

Al via gli incentivi "Investimenti sostenibili 4.0", le agevolazioni previste per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La misura sostiene il processo di transizione delle piccole e medie imprese delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) verso il paradigma del Piano Transizione 4.0, mediante l'incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali. Le domande potranno essere compilate e inviate attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito di Invitalia, secondo le seguenti tempistiche:

- ◆ a partire dalle ore 10:00 del 20 settembre 2023 è possibile compilare la domanda

- ◆ mentre l'invio potrà essere effettuato dalle ore 10:00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 ottobre 2023.

Pagina 33

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 44

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 22.09.2023 AL 06.10.2023**

Pagina 45

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **ZES unica dal 1° gennaio 2024: tutte le regole**

Publicato in GU n 219 del 19 settembre [il Decreto-legge n. 124 2023](#) che prevede l'istituzione di **una Zona ZES Unica per il Mezzogiorno, a far data dal 1° gennaio 2024**. Le norme attuative sono demandate ad un ulteriore decreto di prossima emanazione.

La Zona economica speciale ricomprenderà i territori delle **regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna**.

Tra le novità si prevede l'istituzione di un **portale web della ZES unica** che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l'accessibilità allo **sportello unico digitale, S.U.D ZES**.

### **Contributi per l'organizzazione dello studio legale**

L'11 settembre 2023, sono stati pubblicati su sito di Cassa Forense **due nuovi bandi** che mettono a disposizione degli avvocati **contributi a fondo perduto di compartecipazione alle spese di riorganizzazione degli studi legali** ai fini della **nuova certificazione UNI 11871** per gli studi professionali.

I bandi riguardano separatamente:

- ◆ le persone fisiche, con 200mila euro di risorse disponibili ([Bando n. 8/2023](#)),
- ◆ le persone giuridiche, vale a dire associazioni e società composte solo da avvocati, con 300mila euro di risorse disponibili ([Bando n. 9/2023](#)).

Il contributo potrà **coprire il 50% delle spese sostenute dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023**, al netto dell'Iva, con importi complessivi:

- ◆ da un minimo di 750 euro
- ◆ a un massimo di 5mila euro.

**Le domande** di contributo vanno inviate **entro il 30 novembre 2023**, compilando il modello presente nella [piattaforma online](#) di cassa Forense, allegando copia della/e fattura/e relativa/e alle spese sostenute nel periodo dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023, intestata/e al richiedente.

### **Certificazione per i crediti di ricerca e sviluppo: regole per l'Albo**

È stato firmato l'atteso [DPCM](#) con le **regole per l'albo dei certificatori dei crediti di imposta** per la **ricerca e sviluppo**. Il decreto definisce anche i contenuti della certificazione introdotta dal DL Semplificazione fiscale pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022.

La novità prevede **la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare** ai fini della loro classificazione **nell'ambito delle attività ammissibili al beneficio**. Tale certificazione sarà vincolante per l'amministrazione finanziaria, con eccezioni.

**Potranno iscriversi all'Albo presso il Mlmit**, le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

La certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati che dovranno attenersi nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero periodicamente elaborate ed aggiornate.

Dopo la pubblicazione del Dpcm sulla GU sarà necessario, inoltre, un decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l'iscrizione all'Albo e le linee guida ministeriali.

### **Diritto di abitazione casa familiare: spetta al superstite separato**

Con la Sentenza n. 22566 del 2023 la Cassazione chiarisce una controversia annosa in tema di **successione**, affermando che **il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili spettano anche al coniuge superstite separato senza addebito**.

In particolare, la sentenza afferma la prevalenza della tesi secondo la quale **l'adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione**, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale. La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d'altra parte, la lettera dell'art 548 c.c. **è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito** a quelli del coniuge non separato.

La Cassazione specifica quindi il seguente **principio di diritto**: *«I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare».*

### **Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione dei registratori di cassa**

Come previsto dal [Provvedimento n. 15943 del 18.01](#) dell'Agenzia delle Entrate **entro il 2 ottobre 2023** i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT degli esercizi commerciali, nonché la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, devono essere **configurati al fine di consentire la partecipazione dei cittadini alla lotteria ad estrazione istantanea** istituito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd Lotteria degli scontrini).

**Allo scopo di favorire l'adeguamento** il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore degli esercenti, la **concessione di un contributo** pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale. Il credito d'imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l'adeguamento, da effettuarsi nell'anno 2023, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva alla registrazione della fattura di spesa.

### **Autorizzazioni giochi: dal 20.9 al via la dematerializzazione**

Con [Circolare n. 19 del 31 agosto](#) le Dogane hanno **fissato le regole per la dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi di intrattenimento**, cioè la graduale e progressiva sostituzione degli attuali titoli cartacei con titoli digitali e QR code.

Il processo **interesserà inizialmente i soli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro e sarà esteso, in un secondo momento, anche agli apparecchi con vincita in denaro.**

**Già dal 20 settembre è fatto obbligo al gestore dell'apparecchio, in caso di rilascio di nuovi titoli** autorizzatori, di apporre sull'apparecchio in modo da renderlo ben visibile sia i titoli autorizzatori (NOD e NOE) stampati in carta semplice, sia l'etichetta recante il QR-Code.

Comunque, rimangono assolutamente validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti che dovranno essere apposti sull'apparecchio, come avviene già sempre in originale su carta filigranata e ologrammata dell'Agenzia.

### **Buono lavoro portuale al via**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023 è stato pubblicato il [Decreto 11 agosto 2023](#) del Ministero delle infrastrutture ti, recante la **disciplina dei termini e delle modalità di richiesta del contributo cd. "buono portuale"**, istituito dalla legge di bilancio 2023 (comma 471, articolo 1, Legge n. 197/2022). Il contributo è rivolto a:

- ◆ imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
- ◆ imprese che svolgono attività di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali,

per propri dipendenti con contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione o con contratto di apprendistato oppure beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, e per soci-lavoratori di cooperative.

Tale buono è riconosciuto per:

- ◆ agevolare il conseguimento/il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali dei dipendenti, per veicoli e per la movimentazione di persone e di merci: in questo caso ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda
- ◆ sviluppare modelli di organizzazione e gestione con un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
- ◆ incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente.
- ◆ un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente.

Le imprese richiedenti devono presentare la **domanda a mezzo pec** al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegando la specifica documentazione all'indirizzo: [dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it).

Concludiamo informando che è stato **prorogato fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2023 il termine per le domande al Fondo per il commercio equo e solidale** da parte delle imprese aggiudicatrici di appalti pubblici per la fornitura di prodotti del commercio equo e solidale.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO**

Analisi delle diverse **agevolazioni** per il **settore auto** a favore dei **soggetti** che, a vario titolo, sono **affetti da disabilità**. Nella scheda verranno esaminate le principali disposizioni applicabili.

<b>LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Oltre ai benefici fiscali dedicati ai <b>disabili</b> relativamente alle imposte dirette e indirette, il nostro ordinamento prevede <b>altre agevolazioni</b> riguardanti il <b>settore auto</b>, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>detrazione Irpef del 19%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto,</li> <li>◆ <b>Iva agevolata al 4%</b> sull'acquisto,</li> <li>◆ <b>esenzione dal bollo auto</b>,</li> <li>◆ <b>esenzione dall'imposta di trascrizione</b> sui passaggi di proprietà.</li> </ul> <p>Vediamole nel dettaglio.</p>
<b>BENEFICIARI</b>	<p><b>Possono usufruire</b> delle agevolazioni per le autovetture le <b>persone</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>non vedenti</b>; sono considerate <b>non vedenti</b> le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione<sup>1</sup>.</li> <li>2. <b>Sorde</b>; per quanto riguarda le persone <b>sorde</b>, invece, occorre far riferimento alle norme per cui<sup>2</sup> "...si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva...".</li> <li>3. con <b>disabilità psichica o mentale</b> titolari dell'<b>indennità di accompagnamento</b>; sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.</li> <li>4. con <b>grave limitazione</b> della <b>capacità di deambulazione</b> o affetti da pluriamputazioni; sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992. In particolare, sono</li> </ol>

<sup>1</sup> gli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

<sup>2</sup> art. 1, comma 2 della Legge 381/1970 (si veda anche la [circolare n. 3/E del 02.03.2016](#)).



quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

5. con **ridotte o impedito capacità motorie**;

sono coloro che presentano **ridotte o impedito capacità motorie**, ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".



Solo per quest'ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è **condizionato all'adattamento del veicolo**.

Le **agevolazioni** sono riconosciute **solo se i veicoli sono utilizzati**, in via **esclusiva o prevalente**, a beneficio delle **persone con disabilità**.

Se la persona con disabilità è **fiscalmente a carico** di un **familiare**<sup>3</sup>, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Per individuare il **diritto** alle agevolazioni fiscali e le **condizioni per accedervi** (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai **verbali di "invalidità" o di "handicap"** risulti l'espresso **riferimento alle fattispecie previste** dal legislatore.

#### REQUISITO MEDICO LEGALE RICHIESTO

REQUISITO MEDICO LEGALE	BENEFICIO	VERBALE
<b>invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;<sup>4</sup> non vedenti;<sup>5</sup></b>	contrassegno invalidi	invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità
<b>ridotte o impedito capacità motorie permanenti;<sup>6</sup></b>	benefici per veicoli con adattamento	Handicap
<b>disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;<sup>7</sup></b>	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile
<b>invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione;<sup>8</sup></b>	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità

<sup>3</sup> possiede, cioè, un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 01.01.2019, per i figli di età non superiore a 24 anni.


<sup>4</sup> art. 381 del D.P.R. 495/1922.

<sup>5</sup> art. 12 del D.P.R. 503/1996.


<sup>6</sup> art. 8 della Legge 449/1997.

<sup>7</sup> art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

<sup>8</sup> art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

	<b>non vedenti;</b> <sup>9</sup>	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
	<b>Sordità;</b> <sup>10</sup>	benefici per veicoli senza adattamento	sordità
<b>VEICOLI INTERESSATI</b>	Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai <b>seguenti veicoli</b> :		
	<b>autoveiture (*)</b>	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente	
	<b>autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)</b>	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente	
	<b>autoveicoli specifici (*)</b>	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo	
	<b>autocaravan (*) (**)</b>	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente	
	<b>motocarrozette</b>	Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria	
	<b>motoveicoli per trasporto promiscuo</b>	Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente	
	<b>motoveicoli per trasporti specifici</b>	Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo	
		(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi. (**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della <b>detrazione Irpef del 19%</b> .	
		<b>Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri</b> , cioè delle c.d. "minicar" che possono essere <b>condotte senza patente</b> .	
	La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli:		

<sup>9</sup> art. 50 della Legge 342/2000.<sup>10</sup> art. 50 della Legge 342/2000.

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="715 188 1149 244">elettrici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 244 1149 297">ibridi<sup>11</sup></td> </tr> </table>	elettrici	ibridi <sup>11</sup>	
elettrici					
ibridi <sup>11</sup>					
<b>DETRAZIONE IRPEF PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE</b>	<p>Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'<b>aliquota IVA ridotta</b> a condizione che la cilindrata del motore termico sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è <b>alimentato a benzina o ibrido</b>, e</li> <li>◆ a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a <b>diesel o ibrido</b>, e</li> <li>◆ di potenza non superiore a 150 kW se con motore <b>elettrico</b>.</li> </ul> <p>Dal 2020, la <b>detrazione</b> delle spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità <b>spetta a condizione</b> che l'<b>onere sia sostenuto con versamento</b> bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento "<b>tracciabili</b>".</p> <p><b>SPESE DI ACQUISTO</b></p> <p>Per l'acquisto dei <b>mezzi di locomozione (autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi)</b>, la persona con disabilità ha diritto a una <b>detrazione dall'Irpef</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>pari al 19%</b> del costo sostenuto, e</li> <li>◆ calcolata su una <b>spesa massima di 18.075,99</b> euro.</li> </ul> <p>La detrazione spetta <b>una sola volta</b> (cioè, per un solo veicolo) nel corso di un <b>quadriennio</b> (decorrente dalla data di acquisto); è comunque possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il <b>veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato</b> dal Pubblico Registro Automobilistico (<b>PRA</b>), perché destinato alla <b>demolizione</b>, in data <b>anteriore al secondo acquisto</b>.</p> <p> Il beneficio <b>non spetta</b>, invece, se il <b>veicolo</b> è stato cancellato dal PRA perché <b>esportato all'estero</b>.</p> <p>In caso di <b>furto e mancato ritrovamento</b>, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ spetta al <b>netto dell'eventuale rimborso assicurativo</b>, e</li> <li>◆ deve comunque essere calcolata su una <b>spesa massima di 18.075,99</b> euro.</li> </ul> <p>Se vi sono <b>rate residue</b> in relazione al <b>veicolo rubato</b>, il contribuente può <b>continuare a detrarre</b>.</p> <p>Trascorsi <b>almeno 4 anni</b> dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni, è possibile <b>fruire nuovamente</b> della <b>detrazione</b> per gli acquisti successivi, <b>senza</b> che sia necessario <b>vendere il precedente veicolo</b>.</p> <p>Quando, ai fini della detrazione, <b>non è necessario l'adattamento del veicolo</b>, la <b>soglia dei 18.075,99 euro</b> vale <b>solo</b> per il <b>costo di acquisto</b> del veicolo; restano <b>escluse</b> le ulteriori spese per <b>interventi di adattamento</b> necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana</p>				

<sup>11</sup> ossia modelli composti da 2 motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un **altro tipo di detrazione**, sempre del **19%**, prevista per gli **altri mezzi** necessari alla **locomozione** e al **sollevamento** della persona con disabilità, di cui si dirà più avanti.

La detrazione può essere usufruita **per intero** nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in **alternativa**, in **4 quote annuali** di pari importo.



Se si è scelto di **ripartire la spesa in 4 rate** e il **beneficiario muore** prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'**erede** tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona con disabilità deceduta può **destrarre** in un'**unica soluzione** le **rate residue**.

#### PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE

In caso di **trasferimento del veicolo**, a titolo oneroso o gratuito, **prima** che siano trascorsi **2 anni dall'acquisto**, è dovuta la **differenza** fra:

- ◆ l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni, e
- ◆ quella risultante dalla loro applicazione.

Questa disposizione **non si applica** quando la persona, a seguito di **mutate necessità** legate alla propria disabilità, **cede il veicolo** per **acquistarne un altro** sul quale realizzare **nuovi e diversi adattamenti**. Anche in questo caso, tuttavia, **non è agevolabile l'acquisto del veicolo** prima che siano trascorsi **4 anni dal precedente acquisto**, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto.

**Non è tenuto** alla **restituzione del beneficio** il soggetto che, avendo **ricevuto in eredità un'auto** che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di **rivenderla prima che siano trascorsi i 2 anni** richiesti dalla norma.

#### SPESE PER RIPARAZIONI

La detrazione Irpef **spetta anche** per le spese di **riparazione del mezzo**.

Sono **esclusi**, comunque, i **costi di ordinaria manutenzione** e i costi di **esercizio** (premio assicurativo, carburante, lubrificante).


Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel **limite di spesa di 18.075,99 euro**, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.




Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state **sostenute entro 4 anni dall'acquisto** del mezzo. Esse **non possono essere rateizzate** ma devono essere **indicate nella dichiarazione dei redditi** relativa all'**anno di sostenimento delle spese**.

#### VEICOLO ACQUISTATO E UTILIZZATO ALL'ESTERO

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è **acquistato e**



	<p><b>utilizzato all'estero</b> da parte di <b>soggetti fiscalmente residenti in Italia</b>.</p> <p>In tal caso, però, la <b>documentazione comprovante l'acquisto</b> del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una <b>traduzione in lingua italiana</b>.</p>
<p><b>AGEVOLAZIONE IVA</b></p>	<p>È applicabile l'Iva al <b>4%</b>, anziché al 22%, sull'<b>acquisto di autovetture</b> nuove o usate, aventi <b>cilindrata</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido</li> <li>◆ fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido</li> <li>◆ di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.</li> </ul> <p>L'<b>IVA ridotta</b> al 4% è <b>applicabile anche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ all'<b>acquisto</b> contestuale di <b>optional</b>;</li> <li>◆ alle <b>prestazioni di adattamento</b> di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);</li> <li>◆ alle <b>cessioni di strumenti e accessori</b> utilizzati per l'<b>adattamento</b>.</li> </ul> <p> L'<b>aliquota</b> agevolata può essere applicata anche alla <b>riparazione degli adattamenti</b> realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle <b>cessioni dei ricambi</b> relativi agli stessi adattamenti.</p> <p>L'aliquota agevolata si applica però <b>solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare</b> di cui egli è fiscalmente a <b>carico</b> (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).</p> <p>Restano <b>esclusi</b> dall'agevolazione, infatti, gli <b>autoveicoli intestati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ad <b>altre persone</b>;</li> <li>◆ a <b>società commerciali</b> o <b>cooperative</b>;</li> <li>◆ a <b>enti pubblici</b> o <b>privati</b>;</li> </ul> <p>anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità.</p> <p>L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per <b>una sola volta nel corso di 4 anni</b> (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile <b>riottenere il beneficio</b>, per acquisti entro il quadriennio, solo se il <b>primo veicolo</b> beneficiario è stato <b>cancellato dal PRA</b>, perché destinato alla <b>demolizione</b>.</p> <p>Come già visto in precedenza, invece, il beneficio <b>non spetta</b> se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché <b>esportato all'estero</b>.</p> <p>Come previsto per la detrazione dall'Irpef, anche ai fini IVA è possibile <b>fruire nuovamente dell'agevolazione</b> per il <b>riacquisto</b> entro il quadriennio quando il <b>primo veicolo</b> acquistato con le agevolazioni fiscali è stato <b>rubato e non ritrovato</b>.</p> <p>In questo caso, la persona con disabilità deve <b>esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo</b> e la <b>registrazione</b> della "<b>perdita di possesso</b>" effettuata dal PRA.</p>

	<p><b>PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Se il veicolo è <b>ceduto prima</b> che siano trascorsi <b>2 anni dall'acquisto</b>, va <b>versata la differenza</b> fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%), e</li> <li>◆ quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%),</li> </ul> <p><b>tranne</b> nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, <b>cede</b> il veicolo per <b>acquistarne un altro</b> su cui realizzare <b>nuovi e diversi adattamenti</b>.</p> <p> L'<b>erede</b> può <b>cedere il veicolo</b> ricevuto in <b>eredità</b> dalla persona con disabilità <b>anche prima dei 2 anni</b> dall'acquisto con IVA al 4%, <b>senza</b> che questo comporti l'<b>obbligo</b> di dover <b>versare la differenza d'imposta</b>.</p> <p><b>GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA</b></p> <p>L'<b>impresa</b> che <b>vende il veicolo</b> con l'aliquota Iva agevolata deve:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>emettere fattura</b> con l'<b>indicazione</b>, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della <b>normativa vigente</b> a tal fine<sup>12</sup>. Per le <b>importazioni i riferimenti</b><sup>13</sup> devono essere <b>annotati sulla bolletta doganale</b></p> <p>comunicare all'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente</p> </div> <p>La <b>comunicazione</b> va <b>trasmessa</b> all'<b>ufficio</b> dell'Agenzia <b>territorialmente competente</b>, in base alla <b>residenza dell'acquirente</b>, <b>entro 30 giorni</b> dalla data della <b>vendita</b> o dell'<b>importazione</b>.</p>
<p><b>ACQUISTO DI VEICOLI IN LEASING</b></p>	<p>L'agevolazione dell'<b>IVA ridotta al 4%</b> è prevista <b>anche</b> per l'<b>acquisto</b> del <b>veicolo in leasing</b>, a condizione, però, che il <b>contratto di leasing</b> sia di tipo "<b>traslativo</b>".</p> <p>In sostanza, è <b>indispensabile</b> che dalle clausole contrattuali emerga la <b>volontà delle parti di trasferire</b> all'<b>utilizzatore</b> la <b>proprietà del veicolo</b>, <b>mediante il riscatto</b>, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.</p> <p>In questa ipotesi, come precisato dall'Agenzia delle Entrate<sup>14</sup>, la società di leasing potrà applicare l'<b>aliquota agevolata</b> sia sul <b>prezzo di riscatto</b> sia sui <b>canoni di locazione finanziaria</b>.</p> <p>Inoltre, per l'applicazione dell'IVA al 4% occorre che, al <b>momento</b> della <b>stipula del contratto di leasing</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il beneficiario fornisca alla società la <b>documentazione prevista</b> (di cui si dirà in seguito);</li> </ul>



<sup>12</sup> quindi con i riferimenti alla Legge 97/1986, alla Legge 449/1997, ovvero alla Legge 342/2000 o alla Legge 388/2000.

<sup>13</sup> alla Legge 97/1986.

<sup>14</sup> [risoluzione n. 66/E del 20.06.2012](#).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esistano le <b>altre condizioni prescritte</b> dalla <b>legge</b> (per esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo);</li> <li>◆ la <b>società di leasing</b>, a sua volta, dovrà <b>comunicare</b> all'Agenzia delle Entrate i <b>dati identificativi dell'operazione</b>.</li> </ul> <p>Dalla <b>data di stipula del contratto decorre</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>il periodo di <b>4 anni</b> nel corso del quale il beneficiario <b>non può avvalersi nuovamente</b> dell'agevolazione</p> <p>il periodo di <b>2 anni</b> durante il quale egli deve <b>mantenere la disponibilità del veicolo</b></p> </div> <p>Il <b>mancato rispetto</b> di quest'ultima condizione è <b>causa di decadenza dal beneficio</b> (tranne l'ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).</p>
<b>ESENZIONE PAGAMENTO DEL BOLLO</b>	<p>È possibile essere <b>esentati</b> dal <b>pagamento del bollo auto</b> per gli stessi veicoli indicati nella tabella riportata al paragrafo di cui sopra "Veicoli interessati", con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata<sup>15</sup>.</p> <p><b>L'esenzione</b> spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia quando l'auto è <b>intestata</b> alla <b>persona con disabilità</b>;</li> <li>◆ sia quando l'<b>intestatario</b> è un <b>familiare</b> del quale egli è fiscalmente a <b>carico</b>.</li> </ul> <p>L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione; nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l'interessato può rivolgersi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Acì.</p> <p> Le <b>Regioni possono estendere</b> l'agevolazione anche ad <b>altre categorie di persone con disabilità</b>, rispetto a quelle indicate all'inizio del presente capitolo. È quindi opportuno <b>informarsi presso gli Uffici competenti</b> per verificare la sussistenza del diritto all'esenzione.</p> <p>Se la persona con disabilità possiede <b>più veicoli</b>, l'esenzione spetta <b>solo</b> per <b>uno</b> di essi: al momento della <b>presentazione della documentazione</b>, indicherà la <b>targa dell'auto prescelta</b>.</p> <p>Per fruire dell'esenzione la persona con disabilità deve, <b>solo</b> per il <b>primo anno</b>, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la <b>documentazione prevista</b> e i documenti vanno <b>presentati entro 90 giorni</b> dalla scadenza del <b>termine</b> entro cui andrebbe effettuato il <b>pagamento</b>.</p> <p> Una volta riconosciuta, l'esenzione è <b>valida anche per gli anni successivi</b>, <b>senza</b> che l'interessato <b>ripresenti l'istanza e invii nuovamente</b> la <b>documentazione</b>.</p>

<sup>15</sup> 2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

	<p><b>Non è necessario esporre</b> sull'auto alcun <b>avviso o contrassegno</b> da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.</p>
<p><b>ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ</b></p>	<p>I veicoli destinati al <b>trasporto</b> o alla <b>guida di persone con disabilità</b> sono <b>esentati</b> anche dal pagamento dell'<b>imposta di trascrizione al PRA</b>, dovuta per la <b>registrazione dei passaggi di proprietà</b>. L'esenzione <b>non</b> è però <b>prevista</b> per i veicoli dei <b>non vedenti</b> e dei <b>sordi</b>.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia per la <b>prima iscrizione</b> al PRA di un veicolo <b>nuovo</b>;</li> <li>◆ sia per la <b>trascrizione</b> di un <b>passaggio di proprietà</b> di un veicolo <b>usato</b>.</li> </ul> <p>L'esenzione deve essere <b>richiesta esclusivamente</b> al <b>PRA territorialmente competente</b>, e <b>spetta</b> anche in caso di <b>intestazione</b> del <b>veicolo</b> al <b>familiare</b> del quale la persona con disabilità è fiscalmente a <b>carico</b>.</p>
<p><b>AGEVOLAZIONI PER IL FAMILIARE DEL SOGGETTO CON DISABILITÀ</b></p>	<p>Può <b>beneficiare</b> delle <b>agevolazioni</b> sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il <b>familiare</b> che ne <b>sostiene la spesa</b>, a <b>condizione</b> che la <b>persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali</b>.</p> <p> In questo caso, il <b>documento comprovante</b> la <b>spesa</b> può essere <b>intestato indifferentemente</b> alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico.</p> <p>Per essere considerata "fiscalmente a carico", la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro<sup>16</sup>.</p> <p>Per il raggiungimento di questo limite <b>non va tenuto conto</b> dei <b>redditi esenti</b>, come, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le pensioni sociali;</li> <li>◆ le indennità (comprese quelle di accompagnamento);</li> <li>◆ le pensioni;</li> <li>◆ gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.</li> </ul> <p> Se uno <b>stesso familiare</b> ha fiscalmente a <b>carico più persone con disabilità</b>, può <b>fruire</b>, nel corso dello stesso quadriennio, dei <b>benefici fiscali</b> previsti per l'acquisto di autovetture <b>per ognuno di essi</b>.</p>
<p><b>DOCUMENTAZIONE RILEVANTE</b></p>	<p>Si indicano, di seguito, i <b>documenti</b> che la <b>persona con disabilità</b> deve <b>produrre</b> quando <b>non è necessario l'adattamento del veicolo</b>.</p> <p>Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti delle persone con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.</p> <p><b>CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONDIZIONE DI DISABILITÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per il non vedente e il sordo</b>, occorre un <b>certificato</b>, rilasciato da una</li> </ul>

<sup>16</sup> 4.000 euro, dal 01.01.2019, per i figli di età non superiore a 24 anni.



	<p>Commissione medica pubblica, che attesti la sua condizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per la persona con disabilità psichica o mentale</b>, è richiesto: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il “<b>verbale di accertamento dell’handicap</b>”, emesso dalla Commissione medica (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità grave<sup>17</sup>, di natura psichica o mentale</li> <li>✓ il “<b>certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento</b>”<sup>18</sup>, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile<sup>19</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati</b>, occorre il “<b>verbale di accertamento dell’handicap</b>”, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che la persona con disabilità si trova in situazione di gravità<sup>20</sup>, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportino una limitazione permanente della deambulazione.</li> </ul> <p>Riguardo alla <b>certificazione medica</b> richiesta, l’Agenzia delle Entrate<sup>21</sup> ha fornito le seguenti <b>precisazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>persone con disabilità psichica o mentale</b>, come previsto per le altre categorie, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando la certificazione di gravità è attestata (invece che dalla Commissione medica dell’Asl) dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché il <b>certificato evidenzi in modo esplicito</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>gravità</b> della <b>patologia</b>, e</li> <li>✓ la <b>natura psichica o mentale</b> della stessa;</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Non può essere considerata idonea</b>, invece, la <b>certificazione</b> che <b>attesti genericamente</b> che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “... <i>con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita</i>”.</p> <p>In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una Commissione medica pubblica, la <b>certificazione non consente di riscontrare</b> la presenza della <b>specificata disabilità</b> richiesta dalla normativa fiscale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati</b>, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di disabilità grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante specificatamente “<i>l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore</i>”. È <b>necessario</b>, comunque, che il <b>certificato di</b></li> </ul>
--	---

<sup>17</sup> art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

<sup>18</sup> Legge 18/1980 e legge 508/1988.

<sup>19</sup> di cui alla Legge 295/1990.

<sup>20</sup> sempre ex art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

<sup>21</sup> con la [circolare n. 21/E del 23.04.2010](#).

**invalidità** faccia **esplicito riferimento** anche alla **gravità della patologia**;

- ◆ **per le persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei disabili psichici o mentali, è ritenuta **ugualmente valida la certificazione** rilasciata dal proprio **medico di base** che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. È tuttavia **necessario** che a tali soggetti sia **riconosciuta l'indennità di accompagnamento**.

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(solo per usufruire dell'IVA al 4%)

Con la dichiarazione occorre **attestare** che nel **quadriennio anteriore** alla data di acquisto **non è stato comprato un analogo veicolo agevolato**.

Per l'acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).



Se il veicolo è **intestato al familiare** della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è **fiscalmente a carico dell'intestatario** dell'auto.

#### SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l'art. 4 del D.L. 5/2012 ha introdotto **importanti semplificazioni**.

In particolare, è stato previsto che i **verbali di accertamento** dell'invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare anche la **sussistenza dei requisiti sanitari** necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai **veicoli** (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai **sussidi tecnici e informatici** volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.


Pertanto, i **nuovi certificati** rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono **stabilire** anche **se sono soddisfatti i requisiti**:

- ◆ richiesti dal **Codice della Strada** per poter richiedere il **contrassegno di parcheggio** per persone con disabilità, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno;
- ◆ richiesti dalle **norme fiscali** per poter fruire delle **agevolazioni** per l'**acquisto di veicoli**.

Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:

con ridotte o impedito capacità motorie permanenti<sup>22</sup>

<sup>22</sup> art. 8 della Legge 449/1997.

	<table border="1" data-bbox="507 188 1358 499"> <tr> <td data-bbox="507 188 1358 293">con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento<sup>23</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 293 1358 387">invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni<sup>24</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 387 1358 443">sordo<sup>25</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 443 1358 499">non vedente<sup>26</sup></td> </tr> </table> <p data-bbox="424 528 1437 600">Le <b>Commissioni mediche</b> rilasciano il certificato alla persona con disabilità in <b>due distinte versioni</b>:</p> <ul data-bbox="475 618 1437 779" style="list-style-type: none"> <li>◆ la prima copia riporta le <b>indicazioni</b> sopra esposte in <b>forma estesa</b>;</li> <li>◆ la seconda, invece, è rilasciata in <b>versione "omissis"</b> (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli <b>riferimenti normativi</b> relativi al <b>tipo di disabilità</b>.</li> </ul>	con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento <sup>23</sup>	invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni <sup>24</sup>	sordo <sup>25</sup>	non vedente <sup>26</sup>
con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento <sup>23</sup>					
invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni <sup>24</sup>					
sordo <sup>25</sup>					
non vedente <sup>26</sup>					
<p data-bbox="165 1256 395 1440"><b>REGOLE PARTICOLARI PER LE PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE</b></p>	<p data-bbox="424 808 1437 1016">Per la persona con <b>ridotte o impedito capacità motorie</b> (ma non affetta da grave limitazione alla capacità di deambulazione), il <b>diritto</b> alle <b>agevolazioni</b> è <b>condizionato</b> all'<b>adattamento</b> del <b>veicolo</b> alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto; <b>non</b> è invece <b>necessario</b> che la persona con disabilità fruisca dell'<b>indennità di accompagnamento</b>.</p> <p data-bbox="424 1048 1437 1211">La <b>natura motoria</b> della <b>disabilità</b> deve essere <b>esplicitamente annotata</b> sul <b>certificato</b> rilasciato dalla Commissione medica competente (o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera).</p> <p data-bbox="424 1243 1437 1361">Nel caso in cui la patologia stessa <b>escluda o limiti l'uso</b> degli <b>arti inferiori</b> <b>non</b> è <b>necessaria</b> l'esplicita <b>indicazione</b> sul certificato della <b>ridotta o impedita capacità motoria</b>.</p> <p data-bbox="424 1393 1437 1601">      Nel caso di <b>minore</b> con <b>disabilità grave</b> che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto "<b>soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti</b>", senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'<b>aliquota IVA</b> ridotta per l'acquisto del veicolo anche <b>senza adattamento</b> dello stesso<sup>27</sup>.   </p> <p data-bbox="464 1637 719 1666"><b>PER QUALI VEICOLI?</b></p> <p data-bbox="424 1682 1437 1845">Oltre che per le <b>auto</b> e gli <b>autocaravan</b> (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabilità possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:</p> <ul data-bbox="475 1865 719 1895" style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>motocarrozze</b>;</li> </ul>				

<sup>23</sup> art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

<sup>24</sup> art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

<sup>25</sup> art. 6 della Legge 488/99 e art. 50 della Legge 342/2000.

<sup>26</sup> art. 6 della Legge 488/1999 e art. 50 della Legge 342/2000

<sup>27</sup> [circolare n. 11/E del 21.05.2014](#).

- ◆ **autoveicoli** o **motoveicoli** per **uso promiscuo**, o per **trasporto specifico** della persona con disabilità.

### L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Per le persone con ridotte o impedito capacità motorie l'**adattamento del veicolo** è una **condizione necessaria** per poter **richiedere** tutte le **agevolazioni** (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre **risultare** dalla **carta di circolazione** a seguito di **collaudo** effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare:

- ◆ sia le **modifiche ai comandi di guida**;
- ◆ sia soltanto la **carrozzeria** o la **sistemazione interna del veicolo**, per mettere la persona con disabilità in **condizione di accedervi**.

Gli **adattamenti** al sistema di guida devono **corrispondere** a quelli **prescritti** dalla **Commissione medica locale** competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida, e spettano solo alle persone con ridotte o impedito capacità motorie titolari di patente speciale.

Per i titolari di **patente speciale** si considera "**adattato**" anche il **veicolo** dotato di solo **cambio automatico** (o frizione automatica) di serie, purché **prescritto** dalla **Commissione medica locale** competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Per le persone con **ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a **condizione** che il **veicolo** sia **adattato** al sistema di guida, o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per **consentire** alla **persona con disabilità** di **guidare**. Invece, per chi **non è titolare di patente speciale**, la detrazione spetta a **condizione** che gli **adattamenti** siano riferiti alla **struttura della carrozzeria** o alla **sistemazione interna** dei veicoli per consentire l'accompagnamento della persona con disabilità.

Tra gli **adattamenti** alla carrozzeria da considerare **idonei** si elencano, a **titolo esemplificativo**, i seguenti:

pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona con disabilità
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta della persona con disabilità (cinture di sicurezza)
sportello scorrevole

altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento



Non può essere **considerato "adattamento"** l'**allestimento** di semplici **accessori** con funzione di "**optional**", o l'applicazione di **dispositivi** già **previsti** in sede di **omologazione** del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

La **detrazione Irpef** spetta anche per le **spese** sostenute per le **riparazioni** degli **adattamenti** (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro):

- ◆ devono essere state **sostenute** nei **4 anni** dall'acquisto del veicolo;
- ◆ **non** sono **rateizzabili**.

Quando, per una **sopravvenuta disabilità**, è necessario **adattare** un **veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni**, le spese per l'adattamento concorrono al **limite massimo di spesa di 18.075,99 euro**, consentito nell'arco di **4 anni per l'acquisto** e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale **decorre** dalla **data di iscrizione** dell'adattamento nella **carta di circolazione**.

#### L'IVA AGEVOLATA SUGLI ACQUISTI

Per le **agevolazioni IVA sugli acquisti** dei veicoli effettuati dalle persone con disabilità con ridotte capacità motorie valgono le **seguenti regole**:

- ◆ l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche **motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo** o per trasporto specifico della persona con disabilità;
- ◆ il veicolo deve essere **adattato alla ridotta capacità motoria** della persona con disabilità prima dell'acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore);
- ◆ l'IVA agevolata al 4% si applica anche per le **prestazioni** rese da **officine** per **adattare** i predetti **veicoli**, anche non nuovi di fabbrica, alla **riparazione** degli **adattamenti**, ai relativi **acquisti di accessori e strumenti**.

#### GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Per l'applicazione dell'**aliquota IVA agevolata**, l'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve **emettere fattura** (anche quando non richiesta dal cliente) con l'**annotazione** che si tratta di operazione effettuata ai sensi della Legge 97/1986 e della Legge 449/1997, ovvero della Legge 342/2000.

Per la **vendita di accessori**, così come per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente **menzionare** la **legge 449/1997**.

Nel caso di **importazione** gli estremi della legge 97/1986 vanno riportati sulla **bolletta doganale**.

#### LA DOCUMENTAZIONE

Oltre ai **documenti** indicati nel **paragrafo precedente**, **le persone con ridotte o impedito capacità motorie** (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono **presentare**:

<b>1)</b>	<b>fotocopia della patente di guida speciale</b> , o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico
<b>2)</b>	solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di accessori, <b>autodichiarazione</b> dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
<b>3)</b>	<b>fotocopia della carta di circolazione</b> , da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
<b>4)</b>	<b>copia della "certificazione di handicap o di invalidità"</b> rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità
<b>5)</b>	dal 29.01.2022 <sup>28</sup> , in sostituzione della fotocopia della patente di guida e del certificato attestante le ridotte o impedito capacità motorie, è possibile presentare <b>copia semplice</b> della <b>patente posseduta</b> , qualora contenga l'indicazione di adattamenti (anche di serie) per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali <sup>29</sup> – si veda in proposito la <a href="#">risoluzione n. 40/E del 07.07.2023</a>

Resta fermo l'**obbligo di presentare l'atto notorio** attestante che nel **quadriennio anteriore** alla data di acquisto del veicolo **non è stato effettuato acquisto o importazione** di veicolo con applicazione dell'**aliquota agevolata**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>28</sup> data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.01.2022.

<sup>29</sup> indicate nell'art. 119, comma 4 del D.lgs. 285/1992.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MODELLO REDDITI 2023**

La legge di Bilancio 2023<sup>30</sup> proroga al 31.12.2025 l'agevolazione introdotta dalla "Legge di Bilancio 2022"<sup>31</sup> che riguarda una **nuova detrazione nella misura del 75%** delle **spese sostenute** nell'anno **2022**, per la realizzazione di **interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche** in **edifici già esistenti**.

Si riepilogano di seguito le **regole generali** per la **detrazione in esame**.

<b>DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MODELLO REDDITI 2023</b>											
<b>PREMESSA</b>	<p>Il c.d. "Decreto Rilancio"<sup>32</sup> riconosce una <b>detrazione</b> dall'imposta lorda, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare, per le <b>spese</b> documentate <b>sostenute dal 01.01.2022</b> per la <b>realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti</b>.</p> <p>La nuova agevolazione si aggiunge:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;">♦</td> <td>dalla <b>detrazione</b> già prevista (nella misura del 50%) per gli <b>interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche</b> prevista dal Tuir<sup>33</sup></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;">♦</td> <td>al <b>Superbonus</b> dello stesso Decreto Rilancio<sup>34</sup> ma, a differenza di quest'ultima, <b>non è vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti"</b> e spetta a determinate condizioni<sup>35</sup></td> </tr> </table> <p>La detrazione spettante va portata in <b>diminuzione dell'imposta dovuta</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nell'<b>anno di sostenimento</b> delle <b>spese</b>, e</li> <li>♦ nei <b>4 anni successivi</b>.</li> </ul>	♦	dalla <b>detrazione</b> già prevista (nella misura del 50%) per gli <b>interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche</b> prevista dal Tuir <sup>33</sup>	♦	al <b>Superbonus</b> dello stesso Decreto Rilancio <sup>34</sup> ma, a differenza di quest'ultima, <b>non è vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti"</b> e spetta a determinate condizioni <sup>35</sup>						
♦	dalla <b>detrazione</b> già prevista (nella misura del 50%) per gli <b>interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche</b> prevista dal Tuir <sup>33</sup>										
♦	al <b>Superbonus</b> dello stesso Decreto Rilancio <sup>34</sup> ma, a differenza di quest'ultima, <b>non è vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti"</b> e spetta a determinate condizioni <sup>35</sup>										
<b>BENEFICIARI</b>	<p>Possono fruire della detrazione:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;"><b>1)</b></td> <td>le <b>persone fisiche</b>, compresi gli esercenti arti e professioni</td> </tr> <tr> <td><b>2)</b></td> <td>gli <b>enti pubblici e privati</b> che non svolgono <b>attività commerciale</b></td> </tr> <tr> <td><b>3)</b></td> <td>le <b>società semplici</b></td> </tr> <tr> <td><b>4)</b></td> <td>le <b>associazioni tra professionisti</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>i <b>sogetti</b> che conseguono <b>reddito d'impresa</b> (persone fisiche, enti, società di</td> </tr> </table>	<b>1)</b>	le <b>persone fisiche</b> , compresi gli esercenti arti e professioni	<b>2)</b>	gli <b>enti pubblici e privati</b> che non svolgono <b>attività commerciale</b>	<b>3)</b>	le <b>società semplici</b>	<b>4)</b>	le <b>associazioni tra professionisti</b>		i <b>sogetti</b> che conseguono <b>reddito d'impresa</b> (persone fisiche, enti, società di
<b>1)</b>	le <b>persone fisiche</b> , compresi gli esercenti arti e professioni										
<b>2)</b>	gli <b>enti pubblici e privati</b> che non svolgono <b>attività commerciale</b>										
<b>3)</b>	le <b>società semplici</b>										
<b>4)</b>	le <b>associazioni tra professionisti</b>										
	i <b>sogetti</b> che conseguono <b>reddito d'impresa</b> (persone fisiche, enti, società di										

<sup>30</sup> Legge 197/2022.


<sup>31</sup> Con l'introduzione dell'art. 119-ter nel D.L. 34/2020.

<sup>32</sup> Ai sensi dell'art. 119-ter D.L. 34/2020.

<sup>33</sup> All'art. 16-bis, c. 1, lettera e)

<sup>34</sup> D.L. 34/2020 art. 119, comma 2 e 4.

<sup>35</sup> previste dal citato articolo 119-ter.

	<p><b>5)</b> persone, società di capitali) e che possiedono o <b>detengono l'immobile</b> in base ad un <b>titolo idoneo al momento di avvio dei lavori</b> oppure al momento del <b>sostenimento delle spese</b> se antecedente il predetto avvio</p> <p>Trattandosi di una <b>detrazione dall'imposta lorda</b>, la stessa <b>non può essere utilizzata</b> dai soggetti che possiedono <b>esclusivamente redditi</b> assoggettati a <b>tassazione separata o ad imposta sostitutiva</b> (come, ad esempio, i soggetti <b>forfettari</b><sup>36</sup>).</p>								
<p><b>LIMITI DI DETRAIBILITÀ</b></p>	<p>La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto <b>in 5 quote annuali</b> di pari importo, spetta nella <b>misura del 75% delle spese sostenute</b> ed è calcolata su un ammontare complessivo <b>non superiore</b> alle seguenti <b>soglie</b>:</p> <table border="1" data-bbox="424 685 1398 1084"> <thead> <tr> <th data-bbox="424 685 584 741">EURO</th> <th data-bbox="584 685 1398 741">CASISTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="424 741 584 887"><b>50.000</b></td> <td data-bbox="584 741 1398 887"><b>edifici unifamiliari</b> o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 887 584 987"><b>40.000</b></td> <td data-bbox="584 887 1398 987">moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da due a otto unità immobiliari</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 987 584 1084"><b>30.000</b></td> <td data-bbox="584 987 1398 1084">moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da più di otto unità immobiliari</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Esempio:</b> Nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000)</p> <p> Inoltre, nel caso di <b>interventi</b> realizzati sulle <b>parti comuni</b> di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del <b>numero delle unità immobiliari</b> di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il <b>limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono</b>.</p> <p>In applicazione dei principi generali, per le <b>spese sostenute nel 2022</b> è possibile <b>fruire della detrazione</b><sup>37</sup> <b>anche</b> in presenza di un <b>intervento iniziato nel 2021</b> per le cui spese, sostenute in tale anno, si è <b>fruito della detrazione del 50%</b><sup>38</sup> oppure del Superbonus (in quanto intervento "trainato" effettuato congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficienza energetica o antisismici).</p>	EURO	CASISTICA	<b>50.000</b>	<b>edifici unifamiliari</b> o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno	<b>40.000</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da due a otto unità immobiliari</b>	<b>30.000</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da più di otto unità immobiliari</b>
EURO	CASISTICA								
<b>50.000</b>	<b>edifici unifamiliari</b> o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno								
<b>40.000</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da due a otto unità immobiliari</b>								
<b>30.000</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da più di otto unità immobiliari</b>								
<p><b>INTERVENTI AMMESSI</b></p>	<p>L'agevolazione spetta per la realizzazione di <b>interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche</b> in <b>edifici già esistenti</b>.</p> <p>Si tratta di opere che:</p>								

<sup>36</sup> Cioè, coloro che rientrano nel regime di cui all'art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.

<sup>37</sup> Di cui al presente art. 119-ter.

<sup>38</sup> Prevista dal citato art. 16-bis del TUIR.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ possono essere realizzate <b>sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari</b>;</li> <li>◆ si riferiscono a <b>diverse categorie di lavori</b>, quali ad esempio <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>sostituzione di finiture</b> (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),</li> <li>✓ il <b>rifacimento</b> o l'<b>adeguamento</b> di <b>impianti tecnologici</b> (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),</li> <li>✓ il <b>rifacimento</b> di <b>scale</b> ed <b>ascensori</b>,</li> <li>✓ l'<b>inserimento</b> di <b>rampe</b> interne ed esterne agli edifici e di <b>servoscala</b> o di <b>piattaforme elevatrici</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>In sostanza la detrazione spetta a <b>condizione</b> che gli interventi siano <b>funzionali ad abbattere le barriere architettoniche</b> ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo <b>smaltimento</b> e alla <b>bonifica dei materiali</b> e degli <b>impianti sostituiti</b>.</p>					
DOCUMENTI DA CONTROLLARE	<p>Per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, la <b>documentazione da controllare al fine della loro detrazione</b> in dichiarazione dei redditi è la seguente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><b>fatture</b> o <b>ricevute fiscali</b> idonee a comprovare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il sostenimento della spesa, e</li> <li>◆ la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><b>autocertificazione</b> attestante che l'ammontare delle <b>spese</b> sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto <b>non ecceda il limite massimo ammissibile</b>.</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><b>dichiarazione</b> dell'<b>amministratore condominiale</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attesti di aver <b>adempito</b> a tutti gli <b>obblighi previsti dalla legge</b>, e</li> <li>◆ che <b>certifichi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'<b>entità</b> della <b>somma corrisposta</b> dal condomino,</li> <li>✓ la <b>misura</b> della <b>detrazione</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>In <b>assenza di amministratore</b> occorrerà invece la sola <b>documentazione inerente la spesa sostenuta</b>.</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>in <b>mancanza</b> del <b>codice fiscale</b> del <b>condominio minimo</b> (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), <b>autocertificazione</b> che <b>attesti</b> la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al <a href="#">decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236</a>.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>fatture</b> o <b>ricevute fiscali</b> idonee a comprovare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il sostenimento della spesa, e</li> <li>◆ la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili</li> </ul>	<p><b>autocertificazione</b> attestante che l'ammontare delle <b>spese</b> sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto <b>non ecceda il limite massimo ammissibile</b>.</p>	<p><b>dichiarazione</b> dell'<b>amministratore condominiale</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attesti di aver <b>adempito</b> a tutti gli <b>obblighi previsti dalla legge</b>, e</li> <li>◆ che <b>certifichi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'<b>entità</b> della <b>somma corrisposta</b> dal condomino,</li> <li>✓ la <b>misura</b> della <b>detrazione</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>In <b>assenza di amministratore</b> occorrerà invece la sola <b>documentazione inerente la spesa sostenuta</b>.</p>	<p>in <b>mancanza</b> del <b>codice fiscale</b> del <b>condominio minimo</b> (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), <b>autocertificazione</b> che <b>attesti</b> la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.</p>	<p>documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al <a href="#">decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236</a>.</p>
<p><b>fatture</b> o <b>ricevute fiscali</b> idonee a comprovare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il sostenimento della spesa, e</li> <li>◆ la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili</li> </ul>						
<p><b>autocertificazione</b> attestante che l'ammontare delle <b>spese</b> sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto <b>non ecceda il limite massimo ammissibile</b>.</p>						
<p><b>dichiarazione</b> dell'<b>amministratore condominiale</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attesti di aver <b>adempito</b> a tutti gli <b>obblighi previsti dalla legge</b>, e</li> <li>◆ che <b>certifichi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'<b>entità</b> della <b>somma corrisposta</b> dal condomino,</li> <li>✓ la <b>misura</b> della <b>detrazione</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>In <b>assenza di amministratore</b> occorrerà invece la sola <b>documentazione inerente la spesa sostenuta</b>.</p>						
<p>in <b>mancanza</b> del <b>codice fiscale</b> del <b>condominio minimo</b> (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), <b>autocertificazione</b> che <b>attesti</b> la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.</p>						
<p>documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al <a href="#">decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236</a>.</p>						

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO**

L'Agenzia delle Entrate<sup>39</sup> ha pubblicato i principali **chiarimenti** utili ai **controlli** che CAF e professionisti abilitati devono effettuare per il **rilascio** del **visto di conformità** sulle **dichiarazioni** relative al periodo d'imposta **2022**. Si riepilogano di seguito i più importanti chiarimenti **inerenti agli oneri generali detraibili dal reddito**.

<b>CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p><b>In linea generale</b> non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell'imposta lorda, l'intera spesa sostenuta, bensì solo una <b>percentuale della stessa</b>, che può <b>variare</b> in relazione alla <b>tipologia di oneri</b><sup>40</sup>.</p> <p>Per alcune fattispecie la detrazione è determinata <b>forfetariamente</b> senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti<sup>41</sup>.</p> <p>La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda si applicano i seguenti <b>principi generali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge,</li> <li>◆ gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'<b>anno in cui sono stati sostenuti</b> (principio di cassa) e <b>idoneamente documentati</b>, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo,<sup>42</sup></li> <li>◆ la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.</li> </ul>
<b>SPESE MEDICHE</b>	È possibile <b>detrarre</b> dall'imposta lorda un <b>importo pari al 19%</b> delle <b>spese sanitarie sostenute per la parte che eccede euro 129,11</b> <sup>43</sup> .

<sup>39</sup> Con le Circolari n. 14/E, 15/E e 17/E del 2023.

<sup>40</sup> Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del Tuir.

<sup>41</sup> Si tratta, in particolare, della detrazione per canoni di locazione prevista dall'art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l'altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.

<sup>42</sup> Risoluzione n. 77/E del 23.04.2007.

<sup>43</sup> Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

Dette **spese** sono costituite **esclusivamente** dalle:

- ◆ spese mediche generiche e di assistenza specifica<sup>44</sup>;
- ◆ spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.



**Dal 01.01.2019 non è più possibile** portare in **detrazione** le spese sostenute per l'**acquisto di alimenti a fini medici speciali**<sup>45</sup>.

Le spese sanitarie<sup>46</sup>, sono **deducibili** anche se **sostenute** nell'**interesse di familiari fiscalmente a carico**. I **più importanti chiarimenti** forniti possono essere così riassunti:

<b>Acquisto occhiali o lenti da vista</b>	Relativamente alla detrazione riconosciuta a fronte dell'acquisto di protesi e dispositivi medici <sup>47</sup> , il contribuente non può fruire della detrazione d'imposta sulle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, qualora nel medesimo periodo d'imposta, siano state oggetto di rimborso in base al c.d. "bonus vista" <sup>48</sup> . Infatti, per i soggetti che hanno fruito nel corso dell'anno 2022 del citato bonus, la spesa deducibile è pari all'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive al netto dell'importo del bonus stesso.
<b>Classificazione dispositivi medici</b>	Per l'individuazione dei prodotti classificabili come dispositivi medici <sup>49</sup> , occorre far riferimento anche ai Regolamenti europei <sup>50</sup> .
<b>Rateizzazione spese mediche</b>	Possibilità di trasferire all'erede le rate di detrazione <sup>51</sup> per spese mediche residue non fruito dal <i>de cuius</i> . L'Agenzia ha chiarito che nell'ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell'intera detrazione, la detrazione non si trasferisce, ma l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del <i>de cuius</i> può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

**SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA**

La **detrazione** per le spese per l'acquisto di **cani guida** spetta:  
◆ nella misura del **19%**

<sup>44</sup> diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR.

<sup>45</sup> Inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 08.06.2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 154 del 05.07.2001.

<sup>46</sup> Ai sensi del successivo comma 2 dell'art.15 TUIR.

<sup>47</sup> Chiarisce la [circolare n. 14/E del 19.06.2023](#).

<sup>48</sup> di cui all'art. 1, commi da 437 a 439 della Legge 178/2020.

<sup>49</sup> Ha chiarito La circolare n. 14/E/2023.

<sup>50</sup> UE/2017/745 e UE/2017/746 (recepiti, rispettivamente, dal D.lgs. 137/2022 e D.lgs. 138/2022).

<sup>51</sup> La Circolare n. 14/2023 recepisce l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta a interpello n. 192 del 06.02.2023](#).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le spese sostenute dai <b>soli non vedenti</b>.</li> </ul> <p>Spetta anche una detrazione forfetaria di euro 1.000,00 delle spese sostenute per il <b>mantenimento</b> del cane guida.</p> <p>Apposita Legge<sup>52</sup> individua esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.</p> <p>La detrazione, che può essere <b>ripartita in 4 rate annuali di pari importo o in un'unica soluzione</b> a scelta del contribuente, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>una sola volta in un periodo di quattro anni</b>, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto;</li> <li>◆ per l'<b>acconto versato in un anno d'imposta precedente</b> rispetto a quello in cui è acquistato il cane guida. In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare, solo se l'acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell'acconto.</li> </ul> <p>Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 e euro 28.000, la rata di detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 <b>rileva ai fini del trattamento integrativo</b>.</p> <p>La detrazione per l'acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.</p>												
<b>INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI</b>	<p><b>Gli interessi passivi</b>, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.</p> <p>La detrazione spetta con <b>differenti limiti e condizioni</b>, a seconda della <b>finalità del mutuo contratto</b> dal contribuente. Si tratta, in particolare, di:</p> <table border="1" data-bbox="405 1368 1417 1942"> <thead> <tr> <th>CASISTICA</th> <th>RIGHI/CODICI MODELLO REDDITI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'<b>unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b></td> <td>E7</td> </tr> <tr> <td>mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su <b>immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale</b></td> <td>da E8 a E10, codice 8</td> </tr> <tr> <td>mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di <b>manutenzione, restauro e ristrutturazione</b> su tutti gli edifici, compresa l'abitazione principale</td> <td>da E8 a E10, codice 9</td> </tr> <tr> <td>mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la <b>costruzione e la ristrutturazione edilizia</b> di unità immobiliari da adibire ad <b>abitazione principale</b></td> <td>da E8 a E10, codice 10</td> </tr> <tr> <td>prestiti e mutui <b>agrari di ogni specie</b></td> <td>da E8 a E10, codice 11</td> </tr> </tbody> </table>	CASISTICA	RIGHI/CODICI MODELLO REDDITI	mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell' <b>unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b>	E7	mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su <b>immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale</b>	da E8 a E10, codice 8	mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di <b>manutenzione, restauro e ristrutturazione</b> su tutti gli edifici, compresa l'abitazione principale	da E8 a E10, codice 9	mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la <b>costruzione e la ristrutturazione edilizia</b> di unità immobiliari da adibire ad <b>abitazione principale</b>	da E8 a E10, codice 10	prestiti e mutui <b>agrari di ogni specie</b>	da E8 a E10, codice 11
CASISTICA	RIGHI/CODICI MODELLO REDDITI												
mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell' <b>unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b>	E7												
mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su <b>immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale</b>	da E8 a E10, codice 8												
mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di <b>manutenzione, restauro e ristrutturazione</b> su tutti gli edifici, compresa l'abitazione principale	da E8 a E10, codice 9												
mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la <b>costruzione e la ristrutturazione edilizia</b> di unità immobiliari da adibire ad <b>abitazione principale</b>	da E8 a E10, codice 10												
prestiti e mutui <b>agrari di ogni specie</b>	da E8 a E10, codice 11												

<sup>52</sup> Ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001.



In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2022, **a prescindere dalla scadenza della rata** (criterio di **cassa**).

**Non danno poi diritto alla detrazione gli interessi pagati<sup>53</sup>:**

- ◆ a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- ◆ a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

Al fine di determinare il **trattamento integrativo** per tutti i soggetti con un **reddito** di riferimento **compreso fra euro 15.001,00 e euro 28.000,00**, si è reso necessario, **a decorrere dal periodo d'imposta 2022, distinguere:**

- ◆ gli interessi passivi per mutui ipotecari **per l'acquisto dell'abitazione principale;**
- ◆ gli interessi passivi per mutui ipotecari **per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale;**
- ◆ gli interessi per prestiti o mutui agrari **sulla base dell'anno di stipula del contratto.**

In particolare, occorre distinguere gli interessi passivi pagati nell'anno 2022 riferiti:

- ◆ a contratti di mutuo stipulati **entro il 31.12.2021**, e
- ◆ quelli stipulati a partire **dal 01.01.2022**.

È stato precisato<sup>54</sup> che, qualora sia stato stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del contratto di mutuo originario, ai fini della corretta indicazione dell'importo degli interessi passivi, occorre far riferimento alla **data di stipula dell'ultimo contratto** (vale a dire di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo).

Sono detraibili nella misura del 19% le **spese di istruzione diverse da quelle universitarie**. In particolare, la detrazione spetta in relazione alle spese per la **frequenza di:**

scuole dell'infanzia (scuole <b>materne</b> )
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole <b>elementari e medie</b> )
scuole secondarie di secondo grado (scuola <b>superiore</b> )
sia <b>statali</b> sia <b>paritarie private</b> e degli <b>enti locali</b>




Considerato che la normativa circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del "**sistema nazionale di istruzione**", le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute **all'estero non sono agevolabili**.

**SPESE PER  
ISTRUZIONE  
DIVERSE DA  
QUELLE  
UNIVERSITARIE**




<sup>53</sup> [circolare n. 50/E del 12.06.2002](#), risposta 4.5.

<sup>54</sup> Recependo quanto chiarito nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2023, nella circolare n. 14/E/2023.

	<p>Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.</li> <li>◆ i <b>contributi volontari</b> e le <b>erogazioni liberali</b> deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e <b>sostenuti per la frequenza scolastica</b>.</li> </ul>
<p><b>SPESE PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b></p>	<p>La detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso <b>università statali e non statali</b>, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.</p> <p> <b>Non</b> sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso <b>istituti musicali privati</b>.</p> <p>Per il periodo di imposta 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato il Decreto<sup>55</sup> per l'individuazione degli <b>importi massimi di spesa</b> relativi alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle <b>università non statali</b>.</p>
<p><b>SPESE FUNEBRI</b></p>	<p>Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri <b>da chiunque sostenute per la morte di persone</b> indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.</p> <p>Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma <b>anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura</b>.</p>
<p><b>SPESE SOSTENUTE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE</b></p>	<p>La detrazione spetta, nella misura del 19% per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;</li> <li>◆ se il reddito complessivo non supera euro 40.000 (entro questo limite si computa il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).</li> </ul> <p>Lo stato di non autosufficienza deve derivare <b>da una patologia e deve risultare da certificazione medica</b><sup>56</sup>.</p>
<p><b>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO EFFETTUATE A FAVORE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p>	<p>Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle erogazioni liberali in denaro <b>effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi</b>.</p> <p>Ai fini dell'individuazione dei soggetti "riconosciuti a fini sportivi":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fino al 30.08.2022</b> occorre fare riferimento al <b>riconoscimento</b> effettuato da parte del <b>CONI</b>;</li> <li>◆ <b>a decorrere dal 31.08.2022</b> occorre, invece, fare riferimento all'iscrizione nel <b>Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche</b> gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</li> </ul> <p>Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve</p>

<sup>55</sup> 23.12.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.02.2023.

<sup>56</sup> Non può essere riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologia (vedi [circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 03.01.2005](#)).

	<p>indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica<sup>57</sup>.</p> <p>La detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non spetta</b> per le eventuali <b>quote associative corrisposte</b>;</li> <li>◆ è calcolata su un importo <b>non superiore a euro 1.500</b>.</li> </ul> <p> <b>Dall'anno 2020</b>, la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche <b>spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000</b>; in caso di <b>superamento</b> del predetto limite, la <b>detrazione decresce fino ad azzerarsi</b> al raggiungimento di un <b>reddito complessivo pari ad euro 240.000</b>.</p>
<p><b>CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA O DEL CORSO ITS ACADEMY DEI FAMILIARI A CARICO</b></p>	<p>Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico si applicano esclusivamente alle <b>domande presentate a decorrere dal 01.01.2008</b><sup>58</sup>.</p> <p>Dal 2022 è riconosciuta agli iscritti ai percorsi formativi<sup>59</sup> delle <b>fondazioni ITS Academy</b><sup>60</sup>, la <b>facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza</b><sup>61</sup>.</p> <p> Con apposito chiarimento dell'Agenzia delle Entrate<sup>62</sup> è possibile <b>ammettere in detrazione (nell'aliquota del 19%) le erogazioni liberali a favore delle ITS Academy, a partire dall'anno 2022</b>.</p>
<p><b>SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE</b></p>	<p>A partire dal 01.01.2018 è possibile <b>dedurre</b> un importo pari al <b>19%</b> delle <b>spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico</b> locale, regionale e interregionale.</p> <p>La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un importo <b>complessivamente non superiore a euro 250</b>.</p> <p> Il <b>limite massimo di spesa</b> ammesso alla detrazione pari a <b>euro 250</b> deve intendersi <b> riferito cumulativamente</b> alle spese sostenute dal contribuente per l'<b>abbonamento proprio e dei familiari a carico</b>.</p> <p>Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre, anche il <b>limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico</b>; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l'abbonamento del figlio a carico, l'<b>ammontare massimo di spesa</b> sul</p>

<sup>57</sup> Circolare n. 21/E del 22.04.2003, paragrafo 1.1.

<sup>58</sup> L'art. 1, comma 77 della Legge 247/2007, ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter nell'art. 2 del D.lgs. 184/1997, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico.

<sup>59</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 9 della Legge 99/2022<sup>59</sup> rubricata "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

<sup>60</sup> di cui all'art. 5 della medesima legge.

<sup>61</sup> D.lgs. 184/1997.

<sup>62</sup> La Circolare n. 14/E/2023, ha recepito quanto stabilito con [provvedimento n. 414366 del 10.11.2022](#).

	<p>quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, <b>non può superare euro 250.</b></p> <p>Al fine di sostenere la spesa per l'utilizzo del trasporto pubblico, è stato introdotto inoltre il cd. "<b>Bonus Trasporti</b>"<sup>63</sup>, vale a dire un <b>contributo</b>, d'<b>importo massimo pari a € 60,00:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per acquistare <b>abbonamenti</b> per i <b>servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale;</b></li> <li>◆ che può essere <b>richiesto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>per sé stessi</b>, o</li> <li>✓ per un <b>beneficiario minorenne a carico.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate, precisa che per i soggetti che hanno fruito nel corso dell'anno 2022 del c.d. "<b>bonus trasporti</b>" la spesa detraibile è <b>pari alla spesa effettivamente versata e rimasta a carico del contribuente.</b></p> <p>Pertanto, se il costo dell'abbonamento al trasporto pubblico è pari ad € 300,00 e il contribuente ha fruito del "bonus trasporti" per l'importo di € 60,00, la spesa su cui calcolare la detrazione è pari a € 240,00.</p>	
<p><b>SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEI MINORI O DI MAGGIORENNI CON DSA</b></p>	<p>Dal 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute in favore dei minorenni o dei maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per</li> <li>◆ l'uso di strumenti compensativi che <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>favoriscano la comunicazione verbale</b>, e che</li> <li>✓ assicurino <b>ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>La detrazione spetta per le spese sostenute nell'interesse del contribuente e anche dei familiari fiscalmente a carico<sup>64</sup>.</p> <p>Si precisa<sup>65</sup> inoltre che non <b>rientrano tra gli strumenti compensativi</b> le cui spese risultano agevolabili <b>le lezioni private "specialistiche"</b>.</p>	
<p><b>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA A FAVORE DELLE ONLUS, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DEGLI ALTRI ETS ISCRITTI NEL RUNTS</b></p>	<p>Il <b>Codice del Terzo settore</b> ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua <b>erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.</b></p> <p>Considerando che tale Registro è operativo a decorrere dal 23.11.2021, si osserva, in particolare, quanto segue:</p> <table border="1" data-bbox="408 1697 1417 1890"> <tr> <td>per le <b>APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri</b> che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS)</td> </tr> </table> <p>per le <b>APS già iscritte nei vecchi registri</b> che, per qualunque motivo, a seguito del</p>	per le <b>APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri</b> che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS)
per le <b>APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri</b> che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS)		

<sup>63</sup> Con Legge 50/2022.

<sup>64</sup> ossia di quelli indicati nell'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

<sup>65</sup> Circolare n.14/E/2023.



processo di "trasmigrazione", sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l'estromissione non sono detraibili

per gli **enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri**, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS

In particolare, è prevista una **detrazione**, nel **limite di spesa annuale di € 30.000**:

- ◆ pari al **30%**, a favore delle erogazioni in denaro o in natura effettuate ad **ONLUS, APS e ETS**,
  - ✓ **comprese** le **cooperative sociali**, ed
  - ✓ **escluse** le **imprese sociali** costituite in forma di **società**;
- ◆ pari al **35%**, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle **organizzazioni del volontariato**.



La circolare dell'Agenzia delle Entrate<sup>66</sup> ha precisato che la **spettanza** delle **sudette** detrazioni e deduzioni è **subordinata all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS)**, a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel **Registro Unico** Nazionale del Terzo settore (**RUNTS**).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>66</sup> Circolare n. 14/E/2023.

# INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 PER LE PMI DEL MEZZOGIORNO

## INVIO DELLE DOMANDE DAL 18 OTTOBRE

### INTRODUZIONE

Al via gli **incentivi “Investimenti sostenibili 4.0”**, le agevolazioni previste per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno. In continuità con il precedente bando<sup>67</sup>, tali agevolazioni danno attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito del Programma Nazionale “Ricerca, **Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027**.

In ragione dell'utilizzo delle risorse di tale Programma nazionale, **la misura sostiene il processo di transizione delle piccole e medie imprese delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno** (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) verso il paradigma del Piano Transizione 4.0, mediante **l'incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali**.

**Le domande** potranno essere **compilate e inviate** attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito di Invitalia, secondo le seguenti tempistiche:

- ◆ a partire dalle **ore 10:00 del 20 settembre 2023** è possibile **compilare** la domanda
- ◆ mentre **l'invio** potrà essere effettuato dalle ore 10:00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, **a partire dal 18 ottobre 2023**.

Con decreto [direttoriale del 29 agosto 2023](#)<sup>68</sup> sono stati definiti **termini e modalità di presentazione delle domande**. Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** l'incentivo **Investimenti sostenibili 4.0**?
2. **Chi** sono i **oggetti destinatari** dell'incentivo e chi può fare domanda?
3. **Quali** sono i **programmi di investimento ammissibili** all'agevolazione?

<sup>67</sup> di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022.

<sup>68</sup> ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del [decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15.05.2023](#) che disciplina le condizioni e modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni volte a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate interessate dal Programma Nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia e Sardegna).

4. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
5. **Qual** è la **misura** dell'agevolazione e **come** viene **concessa**?
6. **Quali** sono i **termini** e le **modalità di presentazione delle domande**?
7. **Quali** sono i **documenti da inviare** al momento di presentazione della domanda?
8. **Come** viene **erogata** l'agevolazione?

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. CHE COS'È L'INCENTIVO INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0?**

**R.1. Investimenti sostenibili 4.0**, in continuità con il precedente bando del 2022, è l'incentivo a **sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili** che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, nella direzione indicata dal Piano Transizione 4.0.

La misura **prevede la concessione e l'erogazione di agevolazioni** in favore di **programmi di investimento** proposti da piccole e medie imprese **conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico**, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli destinati a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare ovvero a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.

La misura dà attuazione agli obiettivi di sviluppo indicati nel **Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027**.

Destinatari delle agevolazioni sono le **micro, piccole e medie imprese** delle **regioni meno sviluppate** del Mezzogiorno:

- ◆ Basilicata,
- ◆ Calabria,
- ◆ Campania,
- ◆ Molise,
- ◆ Puglia,
- ◆ Sicilia e Sardegna.



La **dotazione finanziaria** complessiva dello strumento è **pari a 400 milioni di euro**, a valere sull'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 – 2027, di cui una quota pari al **25%** è destinata ai programmi proposti dalle **micro e piccole imprese**.

Qualora le **risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti** per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, **le domande stesse saranno ammesse all'istruttoria**, fino a esaurimento della dotazione finanziarie residua, **in base** alla posizione assunta nell'ambito di **una specifica graduatoria di merito**.

**D.2. CHI SONO I SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO E CHI PUÒ FARE DOMANDA?**

**R.2.** Abbiamo detto che le agevolazioni sono concesse a **Piccole e Medie imprese**, ubicate nei territori **delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno** (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), che **alla data di presentazione della domanda** devono:

- ◆ essere **regolarmente costituite, iscritte e attive** nel registro delle imprese;

**le imprese non residenti nel territorio italiano** devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, **devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di**

**investimento nel territorio nazionale**, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

- ◆ essere **nel pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali,
- ◆ **non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019**, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento,
- ◆ trovarsi **in regime di contabilità ordinaria** e disporre di **almeno due bilanci approvati e depositati** presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- ◆ essere **in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica**, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
- ◆ aver **restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca** di agevolazioni concesse dal Ministero
- ◆ **non aver effettuato**, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, **una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento**.

### D.3. QUALI SONO I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI ALL'AGEVOLAZIONE?

**R.3.** Gli incentivi finanziano **programmi** per la realizzazione di **investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0** attraverso l'utilizzo delle seguenti tecnologie: manifattura additiva, manifattura avanzata, realtà aumentata, integrazione automatizzata con il sistema logistico, internet of things, cloud, simulazione, cybersecurity, big data, blockchain, intelligenza artificiale (come **indicati nell'Allegato 1** del DM 15.05.2023).

ELENCO DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI INDIVIDUATE DAL PIANO TRANSIZIONE 4.0  
ATTE A CONSENTIRE LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELL'IMPRESA

[\*\*ALLEGATO 1 – DM 15.05.2023\*\*](#)

**Hanno priorità** quelli in grado di offrire un particolare contributo agli **obiettivi di sostenibilità**, per i quali sono previsti **specifici criteri di valutazione**, che consentono all'impresa proponente di conseguire un **punteggio aggiuntivo** nell'ambito della procedura di accesso.

A tal fine **sono valorizzati**, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, **i programmi** che puntano:

- ◆ alla transizione dell'impresa verso il **paradigma dell'economia circolare** (**Allegato 2** del DM 15.05.2023 - Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare);

ELENCO DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE IN GRADO DI RENDERE IL PROCESSO  
PRODUTTIVO PIÙ SOSTENIBILE E CIRCOLARE

[\*\*ALLEGATO 2 – DM 15.05.2023\*\*](#)

- ◆ al **miglioramento della sostenibilità** energetica dell'impresa, con il conseguimento (attraverso le misure indicate **nell'Allegato 3** del DM 15.05.2023) di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell'anno precedente.

ELENCO DELLE MISURE ATTE A MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA  
DELL'IMPRESA  
[ALLEGATO 3 – DM 15.05.2023](#)

I **programmi di investimento** devono, in ogni caso, **essere finalizzati** allo svolgimento delle **seguenti attività economiche**:

- ◆ **attività manifatturiere** (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento GBER. [Sono esclusi anche i programmi di investimento](#) che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm). **Esclusioni** indicate nell'articolo 6, comma 4 del DM 15.05.2023<sup>69</sup>.
- ◆ **servizi alle imprese.**

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI  
[ALLEGATO 4 – DM 15.05.2023](#)

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, **i programmi di investimento devono**:

- ◆ prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. con l'ammontare delle relative spese che deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma,
- ◆ essere diretti all'ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale, a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente oppure alla realizzazione di una nuova unità produttiva,
- ◆ essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna),
- ◆ prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a 750 mila euro e non superiori a 5 milioni di euro e, comunque, al 70% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, oppure, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi,

<sup>69</sup> In conformità con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento: a) che prevedono attività nei settori individuati dall'articolo 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) del Regolamento GBER; b) che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al PN RIC 2021 -2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea. Con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, sono fornite le necessarie specificazioni al fine di garantire il rispetto del medesimo principio; c) relativi agli ambiti previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1058 del 2021, riportati nell'allegato n. 6.

- ◆ **essere avviati successivamente alla presentazione della domanda**<sup>70</sup>. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;
- ◆ **prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi** dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

#### D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

**R.4.** Sono ammissibili alle agevolazioni **le spese strettamente funzionali** alla realizzazione dei programmi di investimento sopra descritti<sup>71</sup>, relative **all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali**, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

- ◆ **macchinari, impianti e attrezzature**
- ◆ **opere murarie**, strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
- ◆ **programmi informatici e licenze** correlati all'utilizzo dei beni materiali (macchinari, impianti e attrezzature)
- ◆ **acquisizione di certificazioni ambientali**

Sono, altresì, ammissibili:

- ◆ **spese per servizi avanzati di consulenza specialistica** relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all'allegato n. 1, nei limiti del 5% dell'importo delle spese ammissibili relative ai beni quali: macchinari, impianti e attrezzature e relativi programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei suddetti beni.
- ◆ **progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica** dell'impresa, sono ammissibili anche le spese per **servizi di consulenza** diretti alla definizione della diagnosi energetica (cfr. decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all'unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa.

Ai fini dell'ammissibilità **le spese devono:**

- ◆ essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ◆ essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

<sup>70</sup> Ai sensi del D.M. 15.05.2023 articolo 9.

<sup>71</sup> Di cui all'articolo 6 del decreto 10 febbraio 2022.

- ◆ essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- ◆ essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 – 2027
- ◆ essere **pagate** esclusivamente tramite **bonifici bancari**, SEPA Credit Transfer ovvero **ricevute bancarie (RI.BA.)**, in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
- ◆ qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- ◆ conformi al principio DNSH.

#### D.5. QUAL È LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E COME VIENE CONCESSA?

**R.5.** Le agevolazioni sono concesse<sup>72</sup> nella forma del **contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%**. In particolare:

- ◆ per le **imprese di micro e piccola dimensione**:
  - ✓ **il 50%** dell'ammontare complessivo delle **spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti**
  - ✓ e **il 25%** in forma di **finanziamento agevolato**;
- ◆ per le **imprese di media dimensione**:
  - ✓ **il 40%** dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di **contributo in conto impianti**
  - ✓ e **il 35%** in forma di **finanziamento agevolato**.



**Le agevolazioni** di Investimenti sostenibili 4.0 **non sono cumulabili**, con riferimento alle medesime spese, **con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato**, notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, **incluse quelle attribuite in “de minimis”** ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

#### D.6. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

**R.6.** Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere **presentate esclusivamente tramite la procedura informatica**, accessibile nell'apposita sezione **“Investimenti sostenibili 4.0- PN RIC**

<sup>72</sup> ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, e successivamente secondo quanto previsto dal Regolamento GBER (articoli 13 e 14).



**2021-2027”** del sito web del Soggetto gestore ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), **dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi**, dal lunedì al venerdì, a partire **dal giorno 18 ottobre 2023**.

Tuttavia, dal **20 settembre 2023**, sempre attraverso la procedura informatica, è possibile procedere alla **precompilazione della domanda**.

#### MODULO DI DOMANDA

*(il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)*

Il **procedimento** relativo alle domande di ammissione ai benefici, definito con il [direttoriale del 29 agosto 2023](#), è articolato **in due fasi** distinte e successive:

◆ **fase di compilazione della domanda.**

La compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire **dalle ore 10:00 del 20.09.2023**. In tale fase l'impresa proponente può svolgere le seguenti attività:

- ✓ **accedere** alla procedura informatica;
- ✓ **inserire** le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda e caricare i relativi allegati;
- ✓ **generare** il modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apporre la firma digitale;
- ✓ **caricare la domanda firmata digitalmente** e ottenere il conseguente rilascio del **“codice di predisposizione domanda”** necessario per la presentazione della stessa;

◆ **fase di presentazione** della domanda di accesso alle agevolazioni.

L'impresa può procedere alla presentazione della domanda a partire **dalle ore 10:00 del 18.10.2023**, in questa fase, dopo aver effettuato l'accesso alla procedura informatica, l'impresa potrà:

- ✓ **inserire**, ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il “codice di predisposizione domanda” precedentemente generato;
- ✓ **ottenere il rilascio dell'attestazione** di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica.



**Ciascuna impresa proponente** può presentare **una sola domanda di agevolazione**, e per accedere alla procedura, è necessario:

- ◆ essere in possesso di un'identità digitale (**SPID, CNS, CIE**),

- ◆ accedere **all'area riservata** per compilare online la domanda,
- ◆ disporre di una **firma digitale**,
- ◆ e di un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**.

Durante la presentazione della domanda potrebbe apparire un messaggio che indica la creazione di una **“coda virtuale”**. Verrà mostrato il tempo stimato di attesa, al termine del quale sarà possibile procedere con la compilazione della domanda in base all'ordine di arrivo. Durante l'attesa si raccomanda di non chiudere il browser e di non aggiornare la pagina per non perdere la priorità acquisita.



Le **domande di accesso alle agevolazioni** saranno **ammesse alla fase istruttoria** sulla base **dell'ordine cronologico giornaliero** di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno saranno, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

L'**istruttoria**, per ciascuna domanda presentata, **è completata da Invitalia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda medesima**, fatti salvi i maggiori termini derivanti da eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti all'impresa proponente rispetto alla documentazione prodotta.

Le domande saranno **valutate sulla base dei criteri** e degli indicatori di cui **all'allegato n. 5**.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

[ALLEGATO 5 – DM 15.05.2023](#)

#### **D.7. QUALI SONO I DOCUMENTI DA INVIARE AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?**

**R.7.** I Documenti **obbligatori per la presentazione** della domanda **sono**:

- ◆ modulo di domanda,
- ◆ piano di investimento,
- ◆ dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
- ◆ dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
- ◆ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio (di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia),
- ◆ prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005 (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia associata o collegata),
- ◆ delega in presenza di soggetti delegati al potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

I **Documenti da inviare** al momento della presentazione della domanda **se previsti**:

- ◆ preventivi relativi alle spese da sostenere (nel caso in cui per i beni previsti dal programma di investimento siano disponibili i preventivi),

- ◆ computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate redatto da un tecnico abilitato (qualora siano presenti spese per opere murarie),
- ◆ relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, contenente le informazioni necessarie a verificare il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento (per i programmi volti alla promozione dell'energetica dell'impresa),
- ◆ diagnosi energetica in corso di validità di - cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014 o copia della certificazione di conformità ad un sistema di gestione in corso di validità, prevista all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2014 - (nel caso di imprese energivore e in presenza di un programma alla promozione dell'energetica dell'impresa),
- ◆ perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" (per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea),
- ◆ copia delle certificazioni ambientali di cui al punto i.3 del decreto direttoriale eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda, accompagnata dalla dichiarazione di impegno da parte dell'impresa proponente al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 anni dalla predetta data (nel caso in cui il soggetto beneficiario ha dichiarato di aver aderito ad un sistema di gestione ambientale/di possedere certificazioni di cui al punto i.3) del decreto direttoriale D.D. 29 agosto 2023 e pertanto di presentarne rispettiva copia),
- ◆ copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre 2022 (nel caso in cui il soggetto beneficiario ha dichiarato di essere in possesso della certificazione della parità di genere).

[SCARICA LA MODULISTICA NECESSARIA](#)

#### D.8. COME VIENE EROGATA L'AGEVOLAZIONE?

**R.8.** Le agevolazioni sono erogate da Invitalia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare

almeno pari al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.

Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

- ◆ sulla base di **titoli di spesa non quietanzati** attraverso l'utilizzo di un **conto corrente vincolato**;
- ◆ sulla base di **titoli di spesa quietanzati** attraverso l'utilizzo di un **conto corrente bancario ordinario**.



**La scelta della modalità di erogazione**, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla

presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale l'impresa beneficiaria indica il conto corrente utilizzato.

La **richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni** concesse deve, in ogni caso, essere presentata **entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento** e, ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi a ciascuna richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento.

Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, **i giustificativi di spesa o di pagamento** connessi al programma di investimento agevolato **devono riportare**, rispettivamente, nell'oggetto o nella causale la dicitura, **in funzione della fonte finanziaria indicata dal Soggetto gestore Invitalia in sede di concessione:**

- ◆ «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 15 maggio 2023 – Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" – ID ... CUP ...»;

Le imprese beneficiarie **possono avviare i programmi di investimento**, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, **solo successivamente alla presentazione della domanda** di accesso, fermo restando che, nel caso di utilizzo del conto corrente vincolato (in caso di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate), i pagamenti possono essere effettuati solo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione.



Successivamente all'erogazione delle singole quote di agevolazione, **l'impresa beneficiaria è tenuta a inviare a Invitalia l'attestazione bancaria dell'avvenuto accredito** delle singole quote di agevolazione.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Provvedimento 325550 del 19 settembre 2023](#)

Comunicazioni per la promozione **dell'adempimento spontaneo** nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, **il regime forfetario** di cui ai commi 54 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma.

---

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** del **mese di SETTEMBRE**, dalla **n. 429** del 18.09.2023 alla **n. 433** del 20.09.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE](#)

---

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 52/E del 18 settembre 2023](#)

Istituzione dei **codici tributo per il versamento**, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), **delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni** di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

---

### RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

---

[Risposta istanza 2 del 15 settembre 2023](#)

Remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN - rilevanza ai fini IVA – esclusione.

---

**LO SCADENZARIO DAL 22.09.2023 AL 06.10.2023**Lunedì **25 settembre 2023****Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel  **mese di agosto 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.Giovedì **28 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in **formato cartaceo**, della dichiarazione dei redditi modello "**Redditi PF 2023**", e della busta contenente la **scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi**, che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2023" entro il 30 giugno 2023.

Dovrà essere **presentata presso gli uffici postali, ed effettuare anche il contestuale versamento**, mediante modello F24, della **sanzione** per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, **utilizzando il codice Tributo: 8911** - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Sabato **30 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per **l'invio della domanda di adesione** alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate (**termine prorogato**, in luogo del 30.06.2023, dal decreto bollette n. 34/2023) e **versamento** degli importi dovuti. (Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 186 a 205).

Va presentata una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia

relativa al singolo atto impugnato.

Ricordiamo che la norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Nel caso in cui gli **importi dovuti superino i 1.000 euro**, è ammesso il pagamento in un **massimo di 20 rate** di pari importo (5 anni), di cui **le prime tre** da versare, rispettivamente, entro il **30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023** e **le successive** entro il **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno**.

A seguito delle **modifiche** apportate **in sede di conversione del decreto Bollette**, è stata introdotta la possibilità, **a scelta del contribuente, di versare le rate successive alle prime tre** (a partire quindi dalla quarta) **in un massimo di 51 rate mensili** di pari importo, **con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese**, a partire **da gennaio 2024**, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al **giorno 20 del mese**.

**N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023**

---

Sabato **30 settembre 2023**

**Solo i soggetti** che, alla data del 1° **maggio 2023** **avevano la residenza**, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati [dall'allegato n. 1 del DL n. 61/2023 \(Decreto Alluvione\)](#) possono **presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater")** dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, entro il 30 settembre 2023, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione [sul proprio sito internet](#).

**N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al

---

primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023**.

---

Sabato **30 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per l'**invio della domanda di indennità una tantum** prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 **in favore dei:**

- ◆ **collaboratori coordinati e continuativi,**
- ◆ **titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,**
- ◆ **lavoratori autonomi o professionisti,** compresi i titolari di attività di impresa,

**la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.**

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica all'INPS, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla <http://www.inps.it/>, seguendo il percorso "**Sostegni, Sussidi e Indennità**" > "**Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità**" > selezionare la voce "**Vedi tutti**" nella sezione **Strumenti** > "**Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche**".

---

Sabato **30 settembre 2023**

Versamento **in unica soluzione o come prima rata** della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Il versamento va eseguito **entro il 2 ottobre 2023** (il 30 settembre 2023 cade di sabato, e il termine è stato prorogato, in luogo del 31.03.2023, dal decreto bollette n. 34/2023 recentemente convertito), ma può



essere **frazionato in otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della **prima rata entro il 02.10.2023**.

Sulle **rate successive alla prima**, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

---

Sabato **30 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per l'**utilizzo in compensazione**, da parte dei beneficiari e cessionari, **dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale** relativi al **terzo e quarto trimestre 2022**.

---

Sabato **30 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per l'**utilizzo in compensazione**, da parte delle imprese agricole / della pesca, **del credito d'imposta connesso all'acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022**.

---

Sabato **30 settembre 2023**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **sogetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

---

Sabato **30 settembre 2023**

Invio telematico dei **dati delle spese sanitarie** relative al **primo semestre 2023** ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari. **Anche per il 2023, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, sarà semestrale:**

♦ spese sostenute nel **primo semestre 2023**, invio **entro**

---

**il 30 settembre 2023,**

- ◆ spese sostenute nel **secondo semestre 2023,**  
invio **entro il 31 gennaio 2024.**
- 

Sabato **30 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza per:

- ◆ **Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)**

I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:

- ✓ consegna diretta
- ✓ servizio postale
- ✓ "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

- ◆ **Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari**

Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

- ◆ **Rimborsi Iva Ue residenti**

I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si

---

chiede la somma.

---

Sabato **30 settembre 2023**

Con [comunicato n. 96 del 13 giugno 2023](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze si prevede la possibilità di procedere alla **rideterminazione del valore delle crypto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 14% entro il 30 settembre 2023** (in luogo del 30 giugno 2023), in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

I commi 134 e 135 del Bilancio 2023 prevedono che **l'imposta sostitutiva sia versata in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2023** o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 settembre 2023.

Attenzione al fatto che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

---

Sabato **30 settembre 2023**

Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

**N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023**.

---

Sabato **30 settembre 2023**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **2° trimestre solare del 2023**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
- ◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

In linea generale, possiamo così riassumere:

- ◆ la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;**
-

- ◆ per quanto riguarda il 2° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro il 30 settembre;
- ◆ per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l'obbligo di invio della comunicazione periodica.

**N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023**.

---

Sabato **30 settembre 2023**

Per i soggetti obbligati, **il 2 ottobre 2023** (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) scade il termine per il pagamento **dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno 2023**.

Ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022 ha introdotto **semplificazioni per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato **da 250,00 euro a 5.000,00 euro**, il limite di importo entro il quale è **possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato**.

In particolare, **a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:**

- ◆ **se l'ammontare dell'imposta di bollo** dovuta sulle **fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro**, la stessa **potrà essere versata** insieme all'imposta dovuta per il 2° trimestre, **entro il 30 settembre**,
  - ◆ **se l'ammontare dell'imposta complessivamente** dovuta sulle fatture emesse **nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro**, il **pagamento** potrà avvenire insieme **con** l'imposta dovuta per il terzo trimestre, **entro il 30 novembre**.
- 

Sabato **30 settembre 2023**

Invio telematico dei **dati delle spese sanitarie** relative al **primo semestre 2023** ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL,

---

psicologi, ecc. e veterinari.

**Anche per il 2023, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, sarà semestrale:**

- ◆ spese sostenute nel **primo semestre 2023**, invio **entro il 30 settembre 2023**,
  - ◆ spese sostenute nel **secondo semestre 2023**, invio **entro il 31 gennaio 2024**.
-

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)